**Incontri al Miur del 14/6/2021**

**Assegnazioni provvisorie: è proseguito il confronto col Ministero.**

**Per la UIL: il blocco per tutti i docenti neo-assunti è inapplicabile perché non previsto dal Contratto.**

**Come risposta il ministero dà un contentino solo ad alcune categorie di docenti dividendo il personale.**

È proseguito il confronto tra sindacati e Ministero per la risoluzione di alcune problematiche relative alle prossime assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata, per l'anno scolastico 2021/22 già emerse nell’incontro precedente.

Per la UIL scuola erano presenti Giancarlo Turi e Paolo Pizzo.

1. **Docenti ex percorso del 3° anno del FIT (DDG n. 85/18), immessi in ruolo il 1° settembre 2019**

Dopo l’incontro svoltosi giovedì 10 giugno, in cui la UIL scuola aveva ribadito che per tutti i docenti ex percorso del 3° anno del FIT (DDG n. 85/18), immessi in ruolo il 1° settembre 2019, non esiste alcun blocco per quanto riguarda la mobilità annuale e di conseguenza neanche per le assegnazioni provvisorie, **abbiamo appreso con favore che tale vincolo è stato eliminato dalla bozza della nota di accompagnamento che dovrà essere propedeutica alle prossime assegnazioni provvisorie**.

Per cui, come la UIL scuola aveva ampiamente sostenuto nel precedente incontro, **per tali docenti il blocco non ha riguardato le assegnazioni provvisorie per il corrente anno scolastico 20/21 e non sarà applicabile neanche per il prossimo anno scolastico 21/22 perché non è espressamente previsto dalla legge e naturalmente neanche dal contratto sulle assegnazioni siglato l’8 luglio 2020.**

1. **Docenti neo assunti in ruolo l’1/9/20**

Permane per tutti i neo assunti in ruolo l’1/9/20 il blocco previsto dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che riguarda **anche per le assegnazioni provvisorie** e per il quale il Ministero fa ancora orecchie da mercante non volendo trovare una soluzione per via contrattuale.

**La UIL scuola ha ribadito che la soluzione è già nel Contratto delle assegnazioni provvisorie siglato l’8 luglio 2020!**

Anche in questa occasione abbiamo fatto presente che il blocco è inapplicabile totalmente, quindi anche per i docenti neo assunti l’1/9/20, **perché il Contratto siglato l’8 luglio 2020 non lo prevede e in questi casi essendo stato sottoscritto successivamente alla legge prevale su quest’ultima.**

Tale blocco non è stato infatti recepito dal Contratto sulle assegnazioni che lo ha disapplicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma, infatti, specifica chiaramente che ogni altra norma di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, che prevede la propria inderogabilità, può essere modificata dal contratto, per le materie che sono oggetto di contrattazione.

L’amministrazione ha previsto di derogare tale vincolo **anche per i casi di docenti con figli minori fino ai 3 anni e ai conviventi di coniuge militare (ex legge 100/87)** (al momentola legge prevede delle deroghe solo per il personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - disabilità grave e assistenza al familiare con handicap grave, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento).

**Ciò appare una operazione che mira solo a dividere il personale. Oltretutto tali deroghe non sono state permesse, a contratto vigente, per i trasferimenti, e di fatto ora l’Amministrazione le introduce motu proprio senza riaprire il Contratto!**

A questo punto la UIL scuola ha chiaramente riferito all’amministrazione che farà valere il diritto di tutti i docenti neo immessi in ruolo 20/21 alla mobilità, senza alcun vincolo, **in ogni sede possibile**, **anche giurisdizionale**, in virtù di una sottoscrizione del Contratto sulle assegnazioni che non contiene blocchi di alcun genere e che per tali motivi disapplica la legge che li ha istituiti.

1. **DSGA: no blocco quinquennale sulle assegnazioni provvisorie**

Come noto, il bando di concorso in base all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **a parere della UIL scuola richiamato impropriamente dallo stesso bando**, prevede che gli aventi titolo all’assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo.

La UIL scuola ha chiarito anche in questo caso che il blocco **non deve applicarsi alle assegnazioni provvisorie** sempre in virtù del fatto che la legge non lo prevede e che il contratto non ha imposto vincoli in tal senso per la mobilità annuale.

L’amministrazione ha recepito tale considerazione per cui nella nota sarà specificato che tutti i neo DSGA assunti in ruolo potranno, avendone i requisiti, **produrre domanda di assegnazione provvisoria**.

**Le date**

In ultimo, per quanto riguarda le date il ministero ha comunicato che intenderebbe rispettare quelle già previste dalla bozza, ovvero **personale docente, educativo e IRC** dal **15 giungo al 5 luglio**, mentre per il **personale ATA dal 28 giugno al 12 luglio**.